



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 15 aprile 2019  
(OR. en, de)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0280(COD)**

---

---

**7986/19  
ADD 1 REV 2**

**CODEC 814  
PI 61  
RECH 196  
EDUC 183  
COMPET 290  
AUDIO 54  
CULT 59  
DIGIT 66  
TELECOM 152**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE ( <b>prima lettura</b> ) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazioni

---

**Dichiarazione comune dei Paesi Bassi, del Lussemburgo, della Polonia, dell'Italia e della Finlandia**

Gli obiettivi della direttiva erano rafforzare il buon funzionamento del mercato interno e stimolare l'innovazione, la creatività, gli investimenti e la produzione di contenuti nuovi, anche in ambiente digitale. I firmatari sostengono tali obiettivi. Le tecnologie digitali hanno trasformato radicalmente il modo di produrre, distribuire e avere accesso ai contenuti. Il quadro legislativo deve rispecchiare e indirizzare tali trasformazioni.

A nostro parere, tuttavia, il testo finale della direttiva non risponde adeguatamente agli obiettivi menzionati sopra. Riteniamo che, nella sua forma attuale, la direttiva rappresenti un passo indietro per il mercato unico digitale, piuttosto che un passo avanti.

Più in particolare, ci rammarichiamo che la direttiva non trovi il corretto equilibrio fra la protezione dei titolari dei diritti e gli interessi dei cittadini e delle imprese dell'UE, con il rischio di ostacolare, anziché promuovere, l'innovazione e con potenziali effetti negativi sulla competitività del mercato unico digitale europeo.

Riteniamo inoltre che la direttiva sia carente quanto alla chiarezza giuridica, che potrà generare incertezza giuridica per numerose parti interessate pertinenti e potrà ledere i diritti dei cittadini europei.

Non possiamo pertanto esprimere il nostro consenso al testo proposto della direttiva.

### **Dichiarazione dell'Estonia**

L'Estonia ha sempre sostenuto gli obiettivi della direttiva, vale a dire un migliore accesso ai contenuti online, il funzionamento delle principali eccezioni nel contesto digitale e transfrontaliero e il funzionamento migliore ed equilibrato del mercato del diritto d'autore.

Essa ritiene tuttavia che il testo finale della direttiva non trovi un sufficiente equilibrio tra i diversi interessi sotto tutti gli aspetti.

Inoltre, l'Estonia ha recentemente tenuto elezioni parlamentari e né il nuovo governo né il nuovo parlamento hanno potuto esprimere la propria posizione sul testo di compromesso finale.

### **Dichiarazione della Germania**

1. Il governo federale tedesco approva la proposta di direttiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (in appresso: "la direttiva") nella versione del testo di compromesso risultante dal trilogico del 13 febbraio 2019, dal momento che nel complesso la riforma apporta adeguamenti urgentemente necessari al quadro giuridico europeo ormai obsoleto, quali le disposizioni in materia di estrazione di testo e di dati, di opere fuori commercio o di diritto contrattuale applicabile agli artisti.

2. Nel contempo, il governo federale si rammarica che non sia stato possibile trovare un accordo su un concetto di responsabilità in termini di diritto d'autore delle piattaforme di upload che godesse del sostegno di tutte le parti. Sussiste ampio consenso sul fatto che i creativi debbano beneficiare dello sfruttamento dei loro contenuti da parte delle piattaforme di upload. Tuttavia, in particolare l'obbligo di cui all'articolo 17 della direttiva di garantire uno "stay down" permanente dei contenuti protetti suscita, alla luce delle soluzioni basate su algoritmi ("upload filter") cui verosimilmente si ricorrerebbe in tale contesto, gravi preoccupazioni nonché, nell'opinione pubblica tedesca, diffuse critiche. Anche la votazione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 ha evidenziato la profonda spaccatura tra sostenitori e critici.
3. I nostri sforzi si concentrano sugli artisti, sugli autori e, in definitiva, su tutti i creativi che si servono naturalmente dei nuovi strumenti che la digitalizzazione e la connettività mettono a disposizione della creatività. Il governo federale non mette ovviamente in discussione la protezione delle opere creative online né un'adeguata remunerazione dei creativi a esse associata.
4. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 10, la Commissione europea è tenuta a organizzare un dialogo con tutte le pertinenti parti interessate al fine di elaborare orientamenti sull'applicazione dell'articolo 17. Tale disposizione prevede espressamente che sia garantito un equilibrio tra i diritti fondamentali e la possibilità di utilizzare contenuti protetti sulle piattaforme di upload nel quadro di autorizzazioni giuridiche. Il governo federale parte quindi dal presupposto che tale dialogo si fondi sull'idea di garantire una remunerazione adeguata dei creativi, di evitare per quanto possibile gli "upload filter", di garantire la libertà di espressione e di salvaguardare i diritti degli utenti. Il governo federale si aspetta che in tale dialogo si convenga un'attuazione uniforme in tutta l'Unione, dal momento che un'attuazione frammentaria con 27 varianti nazionali non sarebbe compatibile con i principi di un mercato unico digitale europeo. Il governo federale parteciperà al dialogo sulla base della presente dichiarazione.

5. Laddove in tale contesto si ricorra a soluzioni tecniche, andranno rispettati i requisiti in materia di protezione dei dati di cui al regolamento generale sulla protezione dei dati e l'Unione europea dovrebbe incoraggiare lo sviluppo di tecnologie open source con interfacce aperte (API). Un software open source garantisce trasparenza e le interfacce aperte garantiscono interoperabilità e standardizzazione. In questo modo è possibile impedire che le piattaforme che dominano il mercato consolidino ulteriormente il loro potere di mercato tramite le loro tecnologie di filtraggio affermate. Nel contempo, l'Unione europea deve sviluppare concetti che contrastino, attraverso procedure di notifica pubbliche e trasparenti, una situazione in cui le piattaforme che dominano il mercato dispongano di fatto di un registro dei diritti d'autore.
6. Innanzi tutto, dovranno essere affrontate e chiarite le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva, dal momento che sono rivolte esclusivamente alle piattaforme dominanti che rendono accessibili grandi quantitativi di contenuti protetti dal diritto d'autore e che fondano su tale pratica il proprio modello di business commerciale, vale a dire servizi come YouTube o Facebook. Nel contempo chiariremo che servizi come Wikipedia, repertori universitari, blog e forum, piattaforme di software come Github, pubblicazioni specializzate prive di riferimenti all'industria creativa, servizi di messaggistica come WhatsApp, portali di vendita o servizi di cloud non rientrano tra le piattaforme ai sensi dell'articolo 17. Daremo inoltre attuazione all'eccezione per le start-up.
7. È inoltre chiaro che anche in futuro le piattaforme di upload dovranno continuare a essere a disposizione della società civile quali canali di comunicazione liberi e privi di censura. L'articolo 17, paragrafi 7 e 8, dispone al riguardo che le misure di protezione delle piattaforme di upload non possono impedire gli utilizzi consentiti di contenuti protetti. Si tratta di un aspetto che ci sta particolarmente a cuore anche perché le piattaforme di upload costituiscono allo stesso tempo un trampolino di lancio per i creativi che grazie a esse hanno l'opportunità di raggiungere un pubblico mondiale anche senza un editore o una casa discografica.

8. L'obiettivo deve essere quello di rendere in larga misura inutile lo strumento di "upload filter". Qualsiasi meccanismo di "stay-down" permanente ("upload filter") deve rispettare il principio di proporzionalità. In particolare, si possono ipotizzare garanzie procedurali, ad esempio quando gli utenti comunicano che stanno caricando lecitamente contenuti di terzi. In tali casi la soppressione non potrebbe essere effettuata automaticamente, ma solo dopo una verifica da parte di un essere umano. Al tempo stesso dovrebbe essere sufficientemente dimostrata la titolarità dei contenuti da rimuovere, salvo se le informazioni provengono da un "trusted flagger" (segnalatore attendibile). In ogni caso, le piattaforme devono garantire un accesso agevole a un meccanismo di reclamo che consenta di risolvere in modo efficace e quanto più rapidamente possibile i casi controversi.
  
9. Inoltre, l'utilizzo di contenuti protetti sulle piattaforme di upload è consentito, a titolo gratuito, ad esempio a fini di critica e recensione oppure per caricature, parodie e pastiche, o ancora nel quadro delle restrizioni riguardo alle citazioni: in tal caso, il titolare dei diritti non subisce comunque perdite economiche consistenti. Per tutti gli altri utilizzi le piattaforme dovrebbero acquisire licenze, se disponibili con una ragionevole facilità e a tariffe eque. Esamineremo come si possa garantire l'equa partecipazione dei creativi ai proventi derivanti da tali licenze tramite diritti a una remunerazione diretta, anche nei casi in cui la casa discografica, l'editore o il produttore hanno l'esclusiva sui diritti online. Si deve inoltre garantire un'adeguata remunerazione per nuovi contenuti creativi creati dagli utenti sulle piattaforme di upload e sfruttati a fini commerciali. I proventi generati da utilizzi su piattaforme di upload che sono auspicati a livello politico devono infatti andare soprattutto anche ai creativi stessi.

10. L'obiettivo dell'articolo 17 è monetizzare l'utilizzo di contenuti protetti sulle piattaforme di upload e garantire una remunerazione adeguata ed equa degli artisti e degli autori. Il governo federale condivide tale obiettivo. Nel compromesso europeo il metodo scelto a tal fine è la concessione di licenze. Per tenere conto della responsabilità di tali piattaforme, l'articolo 17, paragrafo 4, prevede che esse debbano aver "compiuto i massimi sforzi" per ottenere le licenze. Questo aspetto sarà fondamentale nell'attuazione della disposizione in questione. Si devono trovare soluzioni praticabili per l'ottenimento delle licenze. Da un lato, non si possono imporre alle piattaforme requisiti irragionevoli sul piano pratico e, dall'altro, si deve garantire che gli sforzi per ottenere le licenze vadano di pari passo con offerte di remunerazione eque.
11. Per risolvere il problema di come ottenere, per quanto possibile, licenze per tutti i contenuti sulle piattaforme di upload, oltre alla "tradizionale" concessione di licenze singole, il diritto d'autore prevede molti altri meccanismi (ad es. restrizioni, abbinate eventualmente a diritti di remunerazione, possibilità di trasformare i diritti di esclusiva in diritti di remunerazione, obbligo di stipulare contratti a condizioni ragionevoli, coinvolgimento di associazioni di creativi, come gli organismi di gestione collettiva).
12. Il governo federale esaminerà tutti questi modelli. Se risultasse che l'attuazione comporta una limitazione della libertà di espressione o che gli orientamenti sopra delineati incontrano ostacoli a livello del diritto dell'Unione, il governo federale si impegnerà affinché siano corrette le carenze individuate nella normativa UE sul diritto d'autore.

---